

# GIUNTA MUNICIPALE

DI

*Segnano*

Tutti i Prestinari o Rivenditori di pane dal giorno *25 Aprile* fino ad ulteriore avviso dovranno vendere le sotto indicate qualità di pane, bello, buono, ben cotto, ben lievitato e ben condizionato al prezzo e peso come segue:

	PESO METRICO		PREZZO
	Kilogr.	Grammi	Ital. Cent.
Pane di tutto frumento . . . . .	1		
» » » . . . . .	—	800	32
» » » . . . . .	—	400	16
Una Panatella . . . . .	—	235	10
» » . . . . .	—	117	05

Sarà sottoposto alla multa comminata dai veglianti Regolamenti annorari dalle lire cinque alle lire quaranta a norma dei casi, ogni prestinario che si troverà in contravvenzione alle seguenti discipline e cioè:

1. Chi fabbricasse pane di farina di cattiva qualità o diverso da quello voluto dalla vigente meta, ovvero mal cotto, mal condizionato, o non abbastanza lievitato.
2. Chi esigesse un prezzo maggiore della meta.
3. Chi avesse venduto, od anche soltanto fabbricato Pane calante del peso prescritto.
4. Chi fabbricasse Pane di un peso non contemplato dalla meta.
5. Chi non avesse pesato ai Compratori il pane in Kilogrammi e sue frazioni o che non avesse rifiuto ai Compratori l'amanco di tolleranza con corrispondenti pezzi di pane.
6. Chi ommettesse il bollo alle pagnotte o panatelle di qualsivoglia qualità.
7. Chi ricusasse la vendita del pane essendone fornito il prestino, a chi ne era pronto al pagamento o che avesse il prestino sprovveduto di pane.
8. Finalmente chi non tenesse affissa nel prestino in luogo comodo a vedersi e leggere la vigente meta.

NB. Si fa avvertenza che il peso del pane è in relazione al prezzo determinato in moneta italiana, sicchè il peso della panatella viene aumentato o diminuito in proporzione del prezzo.

Dal Comune suddetto, *24 Aprile* 18*92*



**LA GIUNTA MUNICIPALE**

IL SEGRETARIO

I sottoscritti Prestompi  
dichiarano di aver  
ricevuto copia true  
della predetta carta

Lyonna 17 Maggio 1874

Per fede

Alfieri Giulio

Avvocato Luigi

Vicenza Raimoni

Carlo Enrico

Toranzo

Valentini

Stefano Torneo



# LA GIUNTA MUNICIPALE

DI

## MILANO

### ordina

Tutti i Prestinaj o Rivenditori di pane del Comune di Milano fuori mura, dal giorno **15 febbraio** fino ad ulteriore avviso, dovranno vendere le sottoindicate qualità di pane bello, buono, ben cotto, ben lievitato e ben condizionato a peso e prezzo nella **valuta italiana**, come segue:

		CENTESIMI
Pane di tutto Frumento . . . . .	da grammi 800	34
Mezzo detto . . . . .	» 400	17
Una Panatella . . . . .	» <del>229-177</del>	<del>08 10</del>
Una Panatella . . . . .	» <del>110-88</del>	<del>04 05</del>
Una Pagnotta di farina di Melgone . . . . .	da chilogr. 2	41
Una Pagnotta detta . . . . .	» 1	21
Pane di $2/3$ di farina di Frumento ed $1/3$ di farina di Melgone . . . . .	da grammi 800	30
Mezzo detto . . . . .	» 400	15

1770.8.22  
17,0

Sarà sottoposto alla multa comminata dai veglianti Regolamenti ammonari, dalle lire cinque alle lire quaranta a norma de' casi, ogni Prestinajo che si trovasse in contravvenzione alle seguenti discipline, cioè:

- 1.° Che fabbricasse pane con farine di cattiva qualità, o diverse da quelle volute dalla vigente meta, ovvero mal cotto, mal condizionato, o non abbastanza lievitato.
- 2.° **Che esigesse un prezzo maggiore della meta.**
- 3.° Che avesse venduto, od anche soltanto fabbricato, pane calante dal peso prescritto.
- 4.° Che fabbricasse pane di un peso non contemplato dalla meta.
- 5.° Che non avesse pesato ai compratori il pane in *Chilogramma e sue frazioni*, o che non avesse rifiuto ai compratori l'ammanto di tolleranza con corrispondenti pezzi di pane.
- 6.° Che omettesse il bollo alle pagnotte o panatelle di qualsivoglia qualità.
- 7.° Che ricusasse la vendita del pane, essendone fornito il prestino, a chi ne era pronto al pagamento, o che avesse tenuto il prestino sprovvistuto di pane.
- 8.° Finalmente che **non tenesse affissa nel prestino in luogo comodo a vedersi e leggersi** la vigente meta.

Milano, 8 febbraio 1892.

Pel Sindaco

**CAMBIASI**, *Assessore delegato.*

**D. FERRARIO**, *Assessore.*

**TAGLIABÒ**, *Segretario gen.*

I sottoscritti Pastori  
Dichiarano di aver  
ricevuto copia sincera  
della presente metà  
legenda 27 Aprile 1892

In fede  
Luigi Casarati  
Agente Giulio  
Pisosa Raganini  
Ferraro Giuseppe  
Dott. Emilio  
Pombini Maria  
Bonfi Lorenzo  
Gastaldi Giuseppe

# GIUNTA MUNICIPALE

DI

## LEGNANO

Tutti i Prestinai o Rivenditori di pane dal giorno *11 Ottobre* fino ad ulteriore avviso dovranno vendere le sotto indicate qualità di pane, bello, buono, ben cotto, ben lievitato e ben condizionato al prezzo e peso come segue:

	PESO METRICO		PREZZO
	Kilogr.	Grammi	Ital. Cent.
Pane di tutto frumento . . . . .	1		
» » » . . . . .	—	800	28
» » » . . . . .	—	400	14
Una panatella . . . . .	—	264	10
» » . . . . .	—	133	05

Sarà sottoposto alla multa comminata dai veglianti Regolamenti annorari dalle lire cinque alle lire quaranta a norma dei casi, ogni prestinaro che si troverà in contravvenzione alle seguenti discipline e cioè:

1. Chi fabbricasse pane di farina di cattiva qualità o diverso da quello voluto dalla vigente meta, ovvero mal cotto, mal condizionato, o non abbastanza lievitato.
2. Chi esigesse un prezzo maggiore della meta.
3. Chi avesse venduto, od anche soltanto fabbricato Pane calante del peso prescritto.
4. Chi fabbricasse Pane di un peso non contemplato dalla meta.
5. Chi non avesse pesato ai compratori il pane in Kilogrammi e sue frazioni o che non avesse rifiuto ai Compratori l'amanco di tolleranza con corrispondenti pezzi di pane.
6. Chi ommettesse il bollo alle pagnotte o panetelle di qualsivoglia qualità.
7. Chi ricusasse la vendita del pane essendone fornito il prestino, a chi ne era pronto al pagamento o che avesse il prestino sprovveduto di pane.
8. Finalmente chi non tenesse affissa nel prestino in luogo comodo a vedersi e leggere la vigente meta.

NB. Si fa avvertenza che il peso del pane è in relazione al prezzo determinato in moneta Italiana, sicché il peso della panatella viene aumentato o diminuito in proporzione del prezzo.

Dal Comune suddetto, *10 Ottobre* 18*92*

Per LA GIUNTA MUNICIPALE  
IL SINDACO



*[Signature]*

IL SEGRETARIO

*[Signature]*

4  
L'illustrazione presuppone  
l'istituzione di un  
comitato tecnico  
nella presidenza

pubblica  
Lunedì 10 Aprile 1897

Ugiate Giulio

Luigi Cavasoli

V. Paganini

Onisco Bossi

Ferrario Jon

Carlo D'Agostino

Stalder

G. Gaspari



# LA GIUNTA MUNICIPALE DI MILANO

## ordina

Lutti i Prestinaj o Rivenditori di pane del Comune di Milano fuori mura, dal giorno **10 ottobre** fino ad ulteriore avviso, dovranno vendere le sottoindicate qualità di pane bello, buono, ben cotto, ben lievitato e ben condizionato a peso e prezzo nella **valuta italiana**, come segue:

		CENTESIMI
Pane di tutto Frumento . . . . .	da grammi 800	28
Mezzo detto . . . . .	» 400	14
Una Panatella . . . . .	» <del>214</del> 207	<del>08-00</del>
Una Panatella . . . . .	» <del>107</del>	<del>04-05</del>
Una Pagnotta di farina di Melgone . . .	da chilogr. <sup>123</sup>	37
Una Pagnotta detta . . . . .	» 1	19
Pane di 2/3 di farina di Frumento ed 1/3 di farina di Melgone . . . . .	da grammi 800	24
Mezzo detto . . . . .	» 400	12

214 018 = 267  
56  
60

Sarà sottoposto alla multa comminata dai veglianti Regolamenti annonari, dalle lire cinque alle lire quaranta a norma de' casi, ogni Prestinajo che si trovasse in contravvenzione alle seguenti discipline, cioè:

- 1.° Che fabbricasse pane con farine di cattiva qualità, o diverse da quelle volute dalla vigente meta, ovvero mal cotto, mal condizionato, o non abbastanza lievitato.
- 2.° **Che esigesse un prezzo maggiore della meta.**
- 3.° Che avesse venduto, od anche soltanto fabbricato, pane calante dal peso prescritto.
- 4.° Che fabbricasse pane di un peso non contemplato dalla meta.
- 5.° Che non avesse pesato ai compratori il pane in *Chilogramma e sue frazioni*, o che non avesse rifiuto ai compratori l'ammanco di tolleranza con corrispondenti pezzi di pane.
- 6.° Che omettesse il bollo alle pagnotte o panatelle di qualsivoglia qualità.
- 7.° Che ricusasse la vendita del pane, essendone fornito il prestino, a chi ne era pronto al pagamento, o che avesse tenuto il prestino sprovveduto di pane.
- 8.° Finalmente che **non tenesse affissa nel prestino in luogo comodo a vedersi e leggersi** la vigente meta.

Milano, 8 ottobre 1892.

Il Sindaco  
**VIGONI.**

GATTI, Assessore.

TAGLIABÒ, Segretario gen.



# GIUNTA MUNICIPALE

DI

## MILANO

### ordina

Tutti i Prestinaj o Rivenditori di pane del Comune di Milano fuori mura, dal giorno **13 giugno** fino ad ulteriore avviso, dovranno vendere le sottoindicate qualità di pane bello, buono, ben cotto, ben lievitato e ben condizionato a peso e prezzo nella **valuta italiana**, come segue:

Pane di tutto Frumento . . . . .	da grammi 800	30
Mezzo detto . . . . .	» 400	15
Una Panatella . . . . .	» 200	08
Una Panatella . . . . .	» 100	04
Una Pagnotta di farina di Melgone . . . . .	da chilogr. 2	37
Una Pagnotta detta . . . . .	» 1	19
Pane di 2/3 di farina di Frumento ed 1/3 di farina di Melgone . . . . .	da grammi 800	26
Mezzo detto . . . . .	» 400	13

CENTESIMI

un K. 0.37  
 300 0.37  
 400 0.19  
 200 0.08  
 100 0.04  


---

 2000 : 8 = 250  
 40      125  
 - b  
 2000 : 8 = 250 1/2  
 60  
 40

Sarà sottoposto alla multa comminata dai veglianti Regolamenti annonari, dalle lire cinque alle lire quaranta a norma de' casi, ogni Prestinajo che si trovasse in contravvenzione alle seguenti discipline, cioè:

- 1.° Che fabbricasse pane con farine di cattiva qualità, o diverse da quelle volute dalla vigente meta, ovvero mal cotto, mal condizionato, o non abbastanza lievitato.
- 2.° **Che esigesse un prezzo maggiore della meta.**
- 3.° Che avesse venduto, od anche soltanto fabbricato, pane calante dal peso prescritto.
- 4.° Che fabbricasse pane di un peso non contemplato dalla meta.
- 5.° Che non avesse pesato ai compratori il pane in *Chilogramma e sue frazioni*, o che non avesse rifiuto ai compratori l'ammacco di tolleranza con corrispondenti pezzi di pane.
- 6.° Che omettesse il bollo alle pagnotte o panatelle di qualsivoglia qualità.
- 7.° Che ricusasse la vendita del pane, essendone fornito il prestino, a chi ne era pronto al pagamento, o che avesse tenuto il prestino sprovvéduto di pane.
- 8.° Finalmente che **non tenesse affissa nel prestino in luogo comodo a vedersi e leggersi** la vigente meta.

Milano, 6 giugno 1892.

Il Sindaco  
**BELINZAGHI.**

CAMBIASI, Assessore.

TAGLIABÒ, Segretario gen.



# LA GIUNTA MUNICIPALE

DI

## MILANO

### ordina

Tutti i Prestinaj o Rivenditori di pane del Comune di Milano fuori mura, dal giorno **25 aprile** fino ad ulteriore avviso, dovranno vendere le sottoindicate qualità di pane bello, buono, ben cotto, ben lievitato e ben condizionato a peso e prezzo nella **valuta italiana**, come segue:

		CENTESIMI
Panc di tutto Frumento . . . . .	da grammi 800	32
Mezzo detto . . . . .	" 400	16
Una Panatella . . . . .	" 235 488	08 10
Una Panatella . . . . .	" 117 94	04 05
Una Pagnotta di farina di Melgone . . . . .	da chilogr. 2	39
Una Pagnotta detta . . . . .	" 1	20
Panc di $\frac{2}{3}$ di farina di Frumento ed $\frac{1}{3}$ di farina di Melgone . . . . .	da grammi 800	28
Mezzo detto . . . . .	" 400	14

1880 : 8 = 235  
28  
20

Sarà sottoposto alla multa comminata dai veglianti Regolamenti anonari, dalle lire cinque alle lire quaranta a norma de' casi, ogni Prestinajo che si trovasse in contravvenzione alle seguenti discipline, cioè:

- 1.° Che fabbricasse pane con farine di cattiva qualità, o diverse da quelle volute dalla vigente meta, ovvero mal cotto, mal condizionato, o non abbastanza lievitato.
- 2.° **Che esigesse un prezzo maggiore della meta.**
- 3.° Che avesse venduto, od anche soltanto fabbricato, pane calante dal peso prescritto.
- 4.° Che fabbricasse pane di un peso non contemplato dalla meta.
- 5.° Che non avesse pesato ai compratori il pane in *Chilogramma e sue frazioni*, o che non avesse rifiuto ai compratori l'ammanto di tolleranza con corrispondenti pezzi di pane.
- 6.° Che omettesse il bollo alle pagnotte o panatelle di qualsivoglia qualità.
- 7.° Che ricusasse la vendita del pane, essendone fornito il prestino, a chi ne era pronto al pagamento, o che avesse tenuto il prestino sprovveduto di pane.
- 8.° Finalmente che **non tenesse affissa nel prestino in luogo comodo a vedersi e leggersi** la vigente meta.

Milano, 22 aprile 1892.

Il Sindaco  
**BELINZAGHI.**

CAMBIASI, Assessore.

TAGLIABÒ, Segretario gen.